



DISEGNO DI LEGGE 9 MAGGIO 2014

**Festival “Proposte di riforma per la crescita
economica”**

Disegno di legge
In materia di servizi di interesse generale,
privatizzazione e liberalizzazione,
riforma della giustizia,
riduzione enti inutili e revisione spesa pubblica e
patto di stabilità.

Università degli studi di Udine

a.a. 2013-2014

Sommario

LIBRO I.....	3
SERVIZI DI INTERESSE GENERALE.....	3
TITOLO I.....	3
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	3
TITOLO II.....	9
SERVIZI FINANZIARI	9
TITOLO III.....	14
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E RICERCA	14
LIBRO II.....	19
LIBERALIZZAZIONE E PRIVATIZZAZIONE.....	19
TITOLO I.....	19
LIBERALIZZAZIONI.....	19
TITOLO II.....	22
LE PRIVATIZZAZIONI	22
LIBRO III.....	26
RIFORMA DELLA GIUSTIZIA E SNELLIMENTO DELLA BUROCRAZIA	26
TITOLO I.....	26
DELLA LEGGE E DELLA SUA ATTUAZIONE	26
TITOLO II.....	26
MISURE PER IL PROCESSO CIVILE.....	26
TITOLO III.....	28
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA.....	28
TITOLO IV.....	31
COMPETENZE AMMINISTRATIVE ED ESERCIZIO DEI RELATIVI POTERI.....	31
LIBRO IV.....	32
RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA	32
TITOLO I.....	32
SOPPRESSIONE E RIORDINO DEGLI ENTI PUBBLICI PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE	32
TITOLO II.....	32
LE CAMERE DI COMMERCIO	32
TITOLO II.....	35
RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	35
TITOLO III.....	39
NORME SULLA RAZIONALIZZAZIONE DEI COSTI DELLE REGIONI, SULL'ABOLIZIONE DELLE PROVINCE, SULL'ACCORPAMENTO DEI COMUNI E RELATIVO TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI	39

LIBRO V	45
PATTO DI STABILITA' E FISCAL COMPACT	45
TITOLO I	45
INTERVENTO SUL PATTO DI STABILITÀ COME DISCIPLINATO NEL TRATTO SUL FISCAL COMPACT	45
TITOLO II	46
MISURE PER ASSICURARE IL PAGAMENTO DELLE IMPRESE SECONDO LA DIRETTIVA 2011/7	46

LIBRO I

SERVIZI DI INTERESSE GENERALE

Art. 1: *Principi generali*

1. Le nozioni di cui alla presente legge previste dall'ordinamento dell'Unione Europea si interpretano alla stregua di tale ordinamento. In particolare si rinvia alla disciplina di cui agli artt. 14 e 106 del TFUE dove si regolano i servizi di interesse economico generale ed alla disciplina in materia di libertà economiche.

2. La legge si ispira in particolare ai seguenti principi:

a) l'azione amministrativa è ispirata alla promozione di un mercato trasparente e competitivo, che valorizza la separazione su base orizzontale e verticale, ed impostato sul merito e sul valore delle persone allo scopo di promuovere gli investimenti e l'occupazione;

b) l'azione amministrativa e l'interpretazione della presente legge si svolge nel rispetto del principio di solidarietà sociale, e in genere di tutela della parte contraente debole, del consumatore utente e dell'ambiente e della sicurezza;

c) l'attività dell'amministrazione deve svolgersi con una disciplina chiara, facilmente comprensibile e prevedibile nella sua applicazione;

d) si applicano comunque, anche nelle situazioni puramente interne, i principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento quali disciplinati dal diritto dell'Unione Europea;

e) il giudice nazionale e l'amministrazione pubblica attuano il principio di piena ed effettiva applicazione del diritto dell'Unione europea ispirandosi al principio di leale collaborazione;

f) nell'esercizio dell'azione amministrativa e di regolazione, ma specialmente ai fini dell'esercizio dell'attività economica, il giudice nazionale e l'amministrazione promuovono il principio di tutela della concorrenza e del mercato, anche in collaborazione con le istituzioni dell'Unione, l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato e le Autorità di regolazione, da intendersi in modo tale da dare luogo ad un ambiente per imprese competitive, sia in termini di prezzo e di condizioni di mercato, sia in termini di esternalità di segno negativo prodotte nella società;

g) il livello di imposizione diretta e indiretta, l'azione di amministrazione pubblica e l'azione di regolazione devono essere compatibili con un ambiente nel suo complesso competitivo.

TITOLO I

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

CAPO I

INFRASTRUTTURE IN GENERALE

Art. 2: *Intervento pubblico e privato nelle infrastrutture*

1. Allo scopo di favorire i traffici internazionali e di ridurre l'intervento pubblico ai fini della realizzazione delle infrastrutture, lo Stato e gli enti pubblici finanziano le infrastrutture solo se sia comprovato che i privati non siano in grado di intervenire adeguatamente. Nel caso di infrastrutture che il CIPE ritenga essenziali per la crescita del Paese, relativamente alle quali imprese private non siano interessate a partecipare, seppure adeguatamente sollecitate con strumenti trasparenti e idonei, il CIPE ne può determinare eccezionalmente la realizzazione, previo parere favorevole dell'Autorità dei Trasporti o dell'Autorità dell'energia che svolge il sindacato solo sulle modalità di ammissione al mercato.

2. Al fine di promuovere l'intervento dei privati nel mercato delle infrastrutture e dei servizi è opportuno incentivare forme di *project financing* anche parziale; è a tal fine istituita l'Unità tecnica-finanziaria di progetto, un organo composto da 5 unità, di estrazione marcatamente tecnica, investito del compito di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali privati. L'Unità è posta alle dirette dipendenze del Cipe.

3. Nel finanziamento privato di opere pubbliche realizzate con lo strumento della concessione di costruzione e gestione, e comunque nel caso di gestione di infrastrutture pubbliche il promotore o concessionario, è una impresa a controllo privato che non beneficia di aiuti pubblici sempreché non eserciti un servizio di interesse economico generale ex artt. 106 e 107, TFUE.

4. Per la concessione di costruzione e gestione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico si prevede:

- a) ampliamento dell'oggetto della concessione (progettazione definitiva ed esecutiva, esecuzione dei lavori pubblici o di pubblica utilità, nonché gestione funzionale ed economica);
- b) superamento dell'incompatibilità tra progettazione e realizzazione;
- c) possibilità di affidare la concessione di costruzione e gestione sulla base del solo progetto preliminare.

5. La redazione del progetto preliminare viene affidata al promotore in sede di proposta di finanziamento sulla base di una procedura competitiva.

Art. 3 Misure per la promozione dei traffici e delle infrastrutture

1. Allo scopo di promuovere la crescita e di aumentare la competitività del sistema Paese con particolare riguardo al sistema delle reti europee, ma specialmente di ridurre l'investimento pubblico nel caso di infrastrutture che non siano strettamente necessarie nella presente fase dell'economia e che possano quindi essere ragionevolmente ritardate le amministrazioni competenti pongono in essere una ricognizione e segnalano senza ritardo al CIPE i singoli progetti non ancora affidati in appalto. Ferma restando la loro rimodulazione eventuale nel caso di opere previste dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 1315 del 20013, il CIPE provvede ad acquisire le valutazioni opportune relativamente alla partecipazione dei privato ai traffici che l'infrastruttura genera. La conferma dell'opera dipende dalla rimodulazione finanziaria, così che comporti un ulteriore apporto di finanza privato, e dalla importanza dell'opera in funzione della crescita e dai traffici che l'infrastruttura genera. Fino a che tale valutazione non sia posta in essere, anche previo parere dell'Autorità dei trasporti, ogni procedura deve intendersi sospesa.

2. Allo scopo di promuovere i traffici e gli investimenti nel caso in cui l'operatore marittimo, ferroviario o portuale si impegni ad incrementare i traffici nel settore dei container, delle merci varie e dello *short sea shipping*:

- a) il canone di concessione demaniale;
- b) tributi diretti o indiretti relativi alle attività di cui trattasi;
- c) i prezzi e le tariffe per servizi portuali e tecnico nautici

sono ridotti proporzionalmente all' aumento dei traffici relativamente al singolo terminale. Ove anche solo uno dei volumi che l'impresa si è impegnata a realizzare non venga rispettato nel triennio successivo all'ammissione ai suddetti benefici, i canoni, i tributi e le tariffe sospese sono riscossi maggiorati di interessi e rivalutazione.

3. I rapporti di durata stipulati per la gestione dei servizi di interesse economico generale e per la costruzione e gestione di infrastrutture di trasporto e di energia, quanto alle condizioni giuridiche o regolatorie, sono comunque ispirati ai principi di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento come risultanti dagli ordinamenti dell'Unione europea e internazionale. Una modificazione di tali rapporti può avere luogo esclusivamente:

- a) nel rispetto di procedure che garantiscano il contraddittorio;
- b) per il sopravvenire di norme europee o internazionali vincolanti e comunque
- c) nel rispetto del principio di proporzionalità.

In ogni caso la modificazione produce effetto solo a seguito della corresponsione dell'indennizzo.

Art. 4: concessioni di gestione delle infrastrutture

1. Allo scopo di consentire la finanziabilità delle infrastrutture di trasporto o di energia realmente necessarie per la crescita o la riduzione delle tariffe di accesso qualora alla scadenza del termine del contratto di durata residuo in capo al concessionario crediti dovuti all'investimento infrastrutturale maturati per effetto di opere la cui realizzazione non era originariamente prevista ovvero per l'incidenza di circostanze straordinarie che abbiano alterato l'equilibrio contrattuale, il rapporto prosegue fino alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo soggetto il quale subentra nelle posizioni attive e passive dell'uscente. Nel rispetto della disciplina del diritto dell'Unione Europea la gara, in situazioni di assoluta urgenza determinate dalla necessità di assicurare il funzionamento delle infrastrutture di trasporto e di energia si dà luogo attraverso una procedura comparativa sintetica approvata dalle Autorità di regolazione competenti da pubblicare sui principali giornali italiani, ma compatibili con le esigenze economiche del momento e che indichi:

- a) l'oggetto;
- b) la durata;
- c) il prezzo di subentro, il valore della concessione e il canone annuo;
- d) gli investimenti in corso e da compiere.

2. La procedura, in caso di mancata partecipazione, è conclusa dandosi prosecuzione al rapporto esistente senza ritardo, mentre, nel caso di dichiarazione di interesse di un soggetto dichiarato affidabile dall'amministrazione concedente, la procedura comparativa, dopo la formazione della data room, si esaurisce in trenta giorni improrogabili.

CAPO II

INFRASTRUTTURE PORTUALE

Art. 5: *Sistema portuale*

1. Con decreto legislativo su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge si predispongono una disciplina organica sul rilancio dei traffici basata sulle norme e principi che seguono.

2. Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti individua le priorità, dirige la politica dei trasporti e presidia lo sviluppo armonico del sistema della logistica evitando le sovrapposizioni e garantendo unità di intenti. Le sue determinazioni vincolano le amministrazioni portuali. L'amministrazione:

a) pianifica e promuove senza ritardo gli investimenti finanziari e in traffici nei porti italiani e negli interporti, siano essi effettuati con risorse pubbliche che con risorse private, in considerazione: (i) della rilevanza e coerenza con la politica europea dei trasporti, (ii) della idoneità a produrre traffico comprovata da precisi accordi di traffico, (iii) della presenza di capitali privati e (iv) della messa in cantiere delle opere;

b) promuove il sistema dei porti e degli interporti attraverso le Autorità portuali e gli organismi portuali e interportuali e le imprese ferroviarie, assistendo gli organi preposti nella attività di recupero dei traffici sui corridoi europei anche nelle relazioni con enti pubblici o privati stranieri;

c) promuove forme di riorganizzazione degli assetti ferroviari ed il rapporto fra le imprese ferroviarie e la gestione delle infrastrutture;

d) coordina le reti telematiche per pervenire ad una sola piattaforma;

e) promuove la intermodalità suggerendo al Ministro ed alle amministrazioni competenti le misure opportune: è necessario premiare il traffico a mezzo autocarro di corto raggio e la modalità marittima e ferroviaria per i traffici di medio e lungo raggio;

f) vigila in generale, e nello specifico solo riguardo agli aspetti di amministrazione pubblica e di promozione, sulle Autorità portuali e provvede alla formazione dei loro organi.

3. Il sistema si basa su:

a) tre autorità portuali di rilevanza europea con sede Alto Tirreno, Alto Adriatico e Basso Tirreno dove si concentrano gli assi dei corridoi europei e

b) su differenti organismi portuali.

4. Spetta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previo parere dell'Autorità dei trasporti, delimitare il sistema portuale mediante la definizione dell'ambito ottimale, avuto riguardo anche ai retroporti ed ai corridoi di alimentazione.

5. Le Autorità portuali di rilevanza Europea subentrano nelle funzioni delle autorità portuali esistenti incluse nell'ambito ottimale allo scadere di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le altre autorità portuali non incluse nei predetti sistemi sono soppresse e la gestione è affidata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che provvede d'intesa con le regioni.

6. Le autorità portuali di rilevanza europea hanno duplice funzione: da un lato sono preposte alla regolazione del mercato e al suo buon andamento secondo i fini stabiliti dall'Unione Europea; dall'altro sono promotrici di traffici e di infrastrutture e gestiscono il demanio marittimo. L'Autorità è quindi divisa in due sezioni che riportano funzionalmente rispettivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorità dei trasporti. La prima sezione, che svolge l'azione di amministrazione e promozione, finanzia, lavori pubblici, gestione dei beni, politica dei trasporti, si prefigge, con alleanze internazionali, lo sviluppo dei corridoi europei e l'infrastrutturazione del sistema portuale; la seconda sezione svolge l'azione di regolazione del mercato e della garanzia del corretto funzionamento dello stesso, dell'ammissione delle imprese al mercato, dell'integrazione dei contratti, della fissazione delle tariffe e dei bandi di gara per la scelta del concessionario e del prestatore del servizio. Rispetto a queste funzioni l'Autorità marittima svolge una funzione di garanzia della sicurezza: i suoi pareri in materia sono vincolanti.

7. L'Autorità è retta da un organo collegiale di tre membri di assoluta massima e comprovata professionalità nel settore dell'economia, del diritto e dell'amministrazione pubblica, indipendenza e terzietà. Il collegio viene nominato a seguito di una selezione aperta con un'informazione sulla stampa internazionale e sul sito dell'ente; a tal fine viene creata una Commissione valutatrice costituita da 3 persone sorteggiate all'interno di una rosa di 20 esperti designati su base nazionale dall'Autorità dei Trasporti, dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dal Consiglio di Stato che non presentino alcun contatto con le imprese regolate. I membri del collegio rimangono in carica per cinque anni e il mandato non è rinnovabile. La carica è incompatibile con qualunque altra attività per salvaguardare la professionalità e l'indipendenza delle persone. Al termine del mandato i membri non possono svolgere attività imprenditoriale né dirigenziale o professionale nel settore specifico per un periodo di cinque anni.

8. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti promuove un'intesa fra gli Stati interessati per dar luogo ad un unico sistema dell'alto Adriatico, unificando le norme di regolazione e di intervento infrastrutturale, che coordini la realizzazione e promozione del corridoio Adriatico Baltico sulla base di un accordo tra Italia, Austria e Slovenia. L'accordo dovrà prevedere le modalità di designazione di una Autorità unica, i relativi poteri e le norme applicabili al sistema portuale perché lo stesso sia competitivo ed armonico.

9. L'esercizio dell'attività economica nei porti è regolato dall'ente competente nel rispetto del diritto dell'Unione Europea e con l'obiettivo di assicurare (i) la massima competitività, (ii) il buon funzionamento del mercato, (iii) la tutela del lavoro e (iv) la promozione della efficienza. Le barriere di accesso al mercato portuale delle reti devono essere giustificate alla luce del diritto dell'Unione Europea sulla base di esigenze di tutela degli obiettivi indicati.

CAPO III

LA RIFORMA DELLA FERROVIA

Art. 6. *Struttura e gestione dell'infrastruttura ferroviaria*

1. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si procede senza ritardo, sulla base di apposite linee guida proposte dall'Autorità dei Trasporti, alla riorganizzazione o privatizzazione del comparto merci di Trenitalia avendo riguardo, in particolare, ad obiettivi di valorizzazione dei comparti industriali, di aumento e promozione dei traffici e della intermodalità.

2. Fino al riordino di cui al comma 1, Ferrovie dello Stato si ispira al principio di separazione fra servizio ferroviario e gestione dell'infrastruttura. Per cui la stessa svolge un lavoro di mero coordinamento societario e finanziario.

CAPO IV

AUTOSTRADE DEL MARE

Art. 7: *Autostrade del mare*

1. Avuto riguardo alle politiche dell'Unione Europea in materia di tutela dell'ambiente e della sicurezza nonché di trasferimento modale, nel rispetto delle esigenze di funzionalità del sistema, sono adottate senza ritardo misure con decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti in ordine ai sussidi a favore dell'autotrasporto ed alle tariffe autostradali in modo tale che sia favorito a scalare il traffico locale rispetto al traffico di lunga percorrenza.

2. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti promuove altresì il rilancio dei traffici dell'Europa Meridionale, in particolar modo dando attuazione ad accordi con i Paesi della sponda Sud.

CAPO V

AUTOSTRADE

Art. 8: *Misure per contenere le tariffe autostradali*

1. Considerati la grave situazione economica e finanziaria del Paese e gli obiettivi di promuovere i lavori necessari alla crescita e contenere gli incrementi tariffari nel settore autostradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti verifica, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea in materia di mercato interno, di crescita e di politica dei trasporti:

a) la coerenza dei programmi di investimento presenti nelle Convenzioni vigenti per la parte non ancora avviata, con le più urgenti esigenze di sviluppo infrastrutturale e la loro effettiva e immediata realizzabilità, anche alla luce delle dinamiche di traffico;

b) la possibilità di ridurre l'incremento tariffario contrattualmente pattuito allo scopo di promuovere la crescita e

c) l'unificazione di più rapporti concessori di tratte autostradali interconnesse, contigue o comunque tra loro complementari e concorda con ciascun concessionario autostradale le necessarie modifiche alle concessioni in vigore.

2. Gli interventi sulle opere infrastrutturali potranno comportare, per il ripristino del sinallagma:

a) l'eliminazione degli interventi infrastrutturali previsti nelle Convenzioni Uniche che non risultino più necessari; il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti potrà destinare gli importi originariamente previsti per la copertura economico-finanziaria necessaria alla realizzazione dei suddetti interventi alla riduzione o eliminazione dei relativi incrementi tariffari previsti nella Convenzione medesima;

b) l'incremento della durata delle singole concessioni per compensare i maggiori oneri a carico dei concessionari.

CAPO VI

UNA NUOVA POLITICA EUROPEA

Art. 9: Giurisdizione dell'Unione in materia di Reti Ten-t

1. La Repubblica promuove il rilancio dell'integrazione europea, sulla base del principio dell'"ordinamento di nuovo genere", della comunità di diritto e del metodo comunitario, valorizzando le esperienze maturate nei momenti di forte espansione della Comunità.

2. La Repubblica ritiene, in particolare, che l'Unione Europea debba parlare con una voce sola almeno nei comparti dell'Energia e dei Trasporti, relativamente ai quali la coesione territoriale, la crescita economica e una politica comune non hanno trovato attuazione.

3. Allo scopo di promuovere la effettiva coesione e la crescita equilibrata fra i Paesi membri, e l'assetto delle competenze dell'Unione Europea e degli Stati membri, sussistendo interesse comunitario e non ostando il principio di sussidiarietà, la Repubblica italiana si adopera perché le infrastrutture e reti dell'energia e del trasporto rientrino nelle competenze dell'Unione, non solo quanto alla loro individuazione, ma anche per quanto riguarda la loro progettazione, realizzazione e regolazione. L'obiettivo che il Paese ritiene prioritario è che le infrastrutture di coesione, funzionali alla crescita armonica, siano promosse, realizzate e gestite da un organo europeo e sulla base delle medesime norme tecniche e di mercato.

TITOLO II

SERVIZI FINANZIARI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 10: *Natura dell'attività degli istituti di credito*

1. Alla luce degli artt. 14 TFUE, 106 TFUE, 107 TFUE, del Protocollo n. 26 allegato al Trattato di Lisbona, dell'art. 36 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, i servizi finanziari di deposito (*retail*) e di erogazione del credito industriale ed al consumo sono considerati di interesse economico generale. Ad essi si applica comunque la disciplina di cui a tali disposizioni. Le piccole e medie imprese sono equiparate agli utenti di cui all'art. 14, TFUE.

CAPO II

ISTITUTI DI CREDITO E TERRITORIO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 11: *Necessità di attenzione al territorio*

1. Gli istituti bancari operanti in ambito nazionale offrono la loro presenza sul territorio e stendono annualmente piani organizzativi volti a garantire una efficace integrazione con il territorio che inviano al MEF anche tramite una ristrutturazione delle modalità di interazione con le proprie filiali.

Art. 12: Tutela della piccola e media e impresa e dell'utente

1. Le banche rafforzano le loro politiche creditizie prestando particolare attenzione alle esigenze della piccola e media impresa e delle persone.

Art. 13: Prospettive

1. Le banche devono vagliare annualmente:

- a) la rivisitazione del portafoglio dei crediti commerciali perseguendo una maggiore flessibilità finanziaria della relazione creditizia ai fini di una maggiore conoscenza delle condizioni attuali e prospettive dei clienti e i maggiori flussi operativi che generano commissioni economiche;
- b) piani di incentivi all'esportazione da presentare ai propri clienti;
- c) piani di investimenti sul territorio, anche mediante l'opera delle Fondazioni bancarie;
- d) l'opportunità di rendere disponibili e sempre applicabili, anche sotto il profilo informatico, strumenti direzionali.

Art. 14: Relazioni tra Istituti di credito e territorio

1. Gli Istituti di credito prevedono misure volte a prestare assistenza ai fabbisogni locali, ad integrare le relazioni tra la comunità e gli istituti stessi e sostenere le attività produttive anche tramite la devoluzione di autonomia decisionale alle filiali e ai dirigenti periferici.

2. Le banche promuovono la partecipazione del territorio alle procedure europee di ricerca e di finanziamento mettendo a disposizione le risorse necessarie per consentire al territorio di utilizzare con efficacia i finanziamenti europei.

SEZIONE II

LOCAL BANKING

Art. 15: I servizi local

1. I servizi *local* sono quelle attività realizzabili utilizzando prevalentemente risorse locali inutilizzate o sottoutilizzate, realizzabili attingendo a informazioni e tecnologie non più disponibili con reti di informazioni e di conoscenza locali ma solo con reti globali, che consentono al locale di connettersi con il globale.

Art. 16: Ruolo degli Istituti di credito

1. Il ruolo degli istituti di credito è individuato anche nel costante obiettivo di favorire i processi di sviluppo delle imprese.

CAPO III

LE FONDAZIONI BANCARIE

SEZIONE I

SEDI TERRITORIALI

Art. 17: *Le fondazioni*

1. Le fondazioni bancarie non possono ritenere il controllo degli istituti di credito. La dismissione deve avere luogo entro e non oltre 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge con procedure stabilite con decreto del Ministro dell'Economia. Le fondazioni possono partecipare al capitale anche con l'obiettivo di assicurare la stabilità nel medio lungo termine. In considerazione degli obiettivi delle fondazioni bancarie la presenza nel capitale delle banche in una dimensione superiore al 3% comporta una maggiore attenzione alle esigenze della piccola e media impresa e delle persone.

SEZIONE II

MEMBRI DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 18: *Requisiti dei membri degli organi della fondazione*

1. I componenti degli organi della Fondazione sono persone fra le più rappresentative delle categorie economiche e professionali e dei settori di attività istituzionale della Fondazione e dotati dei requisiti di onorabilità e professionalità.

2. I componenti degli organi della Fondazione devono essere in possesso di adeguati titoli curricolari nonché di comprovate competenze ed esperienze in materie inerenti alla funzione esercitata nell'ente o aver maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito professionale o accademico.

3. Non possono fare parte degli organi della Fondazione coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c.;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della l. 1423/1956 o dalla l. 575/1965 e successive modificazioni o integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pene per delitti dolosi contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto tributario o per un delitto previsto dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari;

d) sono stati condannati per uno dei delitti previsti dal r.d. 267/1942;

e) sono stati condannati a pene detentive non inferiori a due anni per qualunque delitto colposo;

f) siano imputati in processi penali per delitti di cui ai tre commi precedenti;

g) siano in conflitto di interessi.

Art. 19: *Incompatibilità*

1. I membri degli organi della Fondazione non possono ricoprire contemporaneamente:

a) cariche pubbliche elettive, giurisdizionali o amministrative;

b) incarichi in base a rapporti di lavoro, a qualsiasi titolo, con le persone fisiche o giuridiche a cui spettano poteri di designazione dei membri stessi o di controllo e vigilanza sull'operato della Fondazione;

c) altri incarichi previsti nello Statuto della Fondazione.

2. Sono altresì incompatibili i parenti fino al terzo grado e gli affini entro il secondo di qualsiasi persona fisica esercitante qualsiasi funzione nell'ente che ha poteri di nomina o di controllo sugli organi della fondazione.

3. In caso di sopravvenuta incompatibilità, l'interessato deve, entro il termine fissato nello Statuto non comunque superiore a 30 giorni, optare per le cariche incompatibili e darne pronto avviso all'organo di appartenenza, ovvero comunicare la propria incompatibilità per parentela o affinità al più alto organo della Fondazione, che deciderà entro 10 giorni sulla decadenza.

Art. 20: Decadenza

1. Decadono da ogni carica statutaria ricoperta nella fondazione coloro che non possiedono più i requisiti di cui all'art. 19 e coloro che non rispettano l'obbligo di astensione dall'attività deliberativa di cui all'art. 19. Altre ipotesi di decadenza sono espressamente previste nello Statuto della Fondazione.

2. Coloro che vengono dichiarati decaduti non sono rieleggibili nel successivo mandato.

Art. 21: Conflitto di interessi

1. I membri che si trovano per qualsiasi causa in conflitto di interessi con la Fondazione devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza e a quello di controllo designato dallo Statuto e devono astenersi da ogni attività deliberativa.

Art. 22: Verifica dei requisiti

1. Ciascun componente degli organi della Fondazione ha l'obbligo di comunicare immediatamente le cause di incompatibilità e decadenza che ritiene lo riguardino all'organo di appartenenza che deciderà entro 10 giorni a maggioranza assoluta.

2. In caso di grave violazione di comunicazione l'organo a cui appartiene il membro lo dichiara decaduto entro 10 giorni dall'avvenuta conoscenza della violazione.

Art. 23: Nomina degli organi della Fondazione

1. I cittadini in possesso dei requisiti per l'elezione della Camera dei Deputati, residenti nella Regione di appartenenza della Fondazione, in concomitanza con le elezioni amministrative regionali, eleggono anche i membri degli organi della Fondazione.

2. Lo Statuto della Fondazione stabilisce gli enti che dovranno, entro 90 giorni dall'elezione, designare ciascuno una terna di candidati che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 11. Gli enti, una volta designata la terna, trasmettono i nominativi al MEF che entro i successivi 30 giorni si pronuncerà sulla compatibilità pubblicando i risultati.

3. Le elezioni si svolgono secondo le norme della l. 43/1995 per le regioni a statuto ordinario e secondo quanto previsto dagli Statuti regionali per le regioni a statuto autonomo.

SEZIONE III

ULTERIORI SCOPI E OBBLIGHI LEGALI DELLE FONDAZIONI

Art. 24: *Natura e scopi della Fondazione*

1. Le fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di lucro dotate di autonomia statutaria e gestionale nei limiti imposti dalla legge. Perseguono scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico secondo quanto previsto nello Statuto e nella presente legge.

Art. 25: *Modalità di perseguimento degli scopi statutari*

1. Alle Fondazioni non è consentito l'esercizio di funzioni creditizie, di finanziamento, di erogazione o di sovvenzione, dirette o indirette.

Art. 26: *Sostentamento delle piccole e medie imprese*

1. La Fondazione bancaria pubblica annualmente uno o più bandi per la sovvenzione di piccole e medie imprese che hanno sede nel territorio di competenza della stessa Fondazione secondo i requisiti stabiliti dalla Fondazione stessa e per un ammontare minimo del 70 % degli utili annuali della Fondazione relativi al precedente esercizio. Le imprese che intendono avvalersi di queste sovvenzioni deve presentare un documento contenente il progetto imprenditoriale e i libri sociali obbligatori che verranno studiati dall'organo della Fondazione designato nel bando. Il risultato del bando è insindacabile.

CAPO IV

REGOLAZIONE DEL MERCATO FINANZIARIO

Art. 27: *Disposizioni generali*

1. Le disposizioni di cui al seguente articolo contengono misure volte a fronteggiare la grave situazione di mancanza di liquidità delle piccole e medie imprese.

2. In considerazione della situazione richiamata dal comma precedente, si promuove l'adozione di misure volte a favorire la concessione di credito da parte delle banche.

3. L'agevolazione si applica a tutte le banche e per qualunque tipologia di credito verso le piccole medie imprese che hanno sede nel territorio della Repubblica Italiana, le cui dimensioni rientrano entro i limiti prefissati dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 1442 del 6 maggio 2003.

Art. 28: *Autorità di regolazione del mercato finanziario*

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta un decreto legislativo su proposta del Ministro dell'Economia che:

a) costituisce una Autorità di regolazione dei mercati finanziari ai sensi e con i poteri della l. 481 del 1995 costituita da n. 3 membri operando un trasferimento della parte regolazione e studio dalla Banca d'Italia;

b) modifica lo statuto della Banca d'Italia perché tale ente cessi lo svolgimento dell'attività di regolazione pubblica e di controllo della concorrenza;

c) trasferisce all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato le funzioni di promozione e tutela della concorrenza di cui alla l. 287 del 1990.

2. La presente legge regola e trasferisce anche la partecipazione in enti o società o in organizzazioni internazionali.

TITOLO III

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E RICERCA

Art. 29: Eccellenza e merito nell'Università e nella ricerca

1. Preso atto del grave ritardo e della frammentarietà ed incompletezza degli interventi che si sono prodotti negli ultimi anni, la presente legge stabilisce alcuni principi per il governo dell'Università e della ricerca con l'obiettivo di promuovere la concorrenza fra atenei, il merito e l'eccellenza anche in ambito internazionale, e il collegamento organico fra Università/ricerca e mondo dell'economia.

Art. 30: Accesso al mercato e servizi di interesse economico generale

1. L'offerta formativa universitaria e la ricerca scientifica, costituisce servizio di interesse generale in base agli artt. 14 e 106 TFUE, al protocollo n. 26 allegato al TFUE e all'art. 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Gli studenti sono a tutti gli effetti utenti titolari di un diritto a un servizio ispirato alla qualità, alla continuità e all'eccellenza. Gli studenti che provengono da famiglie che siano al di sotto di una fascia di reddito, determinata su base annua, fruiscono del rimborso parziale o totale dei costi sostenuti.

2. Con decreto legislativo da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro dell'Università e della ricerca è liberalizzato l'accesso al mercato dei servizi di istruzione universitaria ed al mercato dei servizi di ricerca scientifica. Ai fini dell'eventuale sostegno economico eventuale il Governo si ispira ai seguenti principi secondo i quali il soggetto prestatore deve presentare caratteristiche di sicura idoneità avuto riguardo:

a) ai profili di internazionalizzazione;

b) la qualità dei docenti;

c) ai programmi di insegnamento;

d) alle caratteristiche di specializzazione;

e) in genere al merito.

3. In caso di necessità, ed alla luce del principio di proporzionalità, il Governo può promuovere una forma di concorrenza per il mercato, avuto riguardo alla necessità di offerta formativa sussidiata per aree geografiche costituenti mercato rilevante e specialmente in considerazione delle materie di cui trattasi, ma anche alla luce dei principi di cui all'art. 106 TFUE. In questo caso stabilisce le modalità di accesso al mercato fra le quali, ad esempio, l'utilizzo di docenti che abbiano superato un concorso o idoneità nazionale e gli obiettivi di cui al comma che precede.

CAPO II

MISURE SPECIFICHE

Art. 31: *La specializzazione delle Università*

1. Il Governo promuove con particolare attenzione la ricerca diversificata per ateneo perché si possa favorire il merito e la specializzazione. La specializzazione e l'internazionalizzazione, specie nel caso di atenei di dimensioni piccole o medie, sono da misurare anche in considerazione del numero di docenti stranieri e di studenti che proseguono i loro studi all'estero.

Art. 32: *Accorpamento delle Università*

1. Con il decreto di cui all'articolo che precede, il Governo provvede altresì ad una revisione e riconsiderazione dell'offerta universitaria pubblica disponendo l'accorpamento dell'Università alla luce di considerazioni geografiche, territoriali e di contenuti (sovrapposizione di corsi ecc.). Ad esempio, ove non si tratta di università specialistiche, la cui offerta non si sovrapponga, nelle regioni in cui sono presenti 2 o più atenei che non distano di oltre 150 km tra loro e il cui numero di studenti sia inferiore a 100.000 iscritti su base annua negli ultimi 4 anni, si tratta di rivedere l'offerta formativa pubblica allo scopo di evitare la dispersione di risorse e creare la massa critica.

2. In ogni caso il Ministro dell'Università non autorizza la istituzione la prosecuzione delle sedi distaccate salva specifica valutazione in base a comprovate, ineludibili e gravi esigenze.

Art. 33: *Riordino dell'offerta universitaria pubblica*

Con decreto legislativo adottato dal Governo su proposta del Ministro per l'Università si razionalizza l'offerta universitaria pubblica alla luce dei seguenti criteri:

- a) internazionalizzazione;
- b) eccellenza della ricerca e della didattica;
- c) collegamento con il mondo dell'economia.

Art. 34: *Soppressione dei corsi inutili*

1. Avuto riguardo alla grave situazione di crisi economica ed all'urgenza di intervenire in tutti i comparti il decreto legislativo di cui all'articolo che precede provvede alla determinazione di alcuni limiti di fondo di modo che i corsi di studio siano basati su considerazioni e dati di effettiva ed indiscutibile necessità. In ogni caso il Ministro non conferma corsi di laurea o laurea specialistica, nella misura dei 2/3 di quelli in essere per ciascun ateneo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Anche per quanto attiene ai dottorati di ricerca il Ministero provvede ad una ricognizione/ristrutturazione sulla base dei seguenti principi:

- a) specializzazione del dottorato (non escludendosi i dottorati interdisciplinari) in modo da evitare dottorati dove noi sia comune il profilo scientifico di ricerca e la didattica di supporto;
- b) comprovato collegamento con il mondo dell'economia o con la ricerca privata;

c) internazionalizzazione.

Art. 35: Test d'ammissione ai corsi di studio

1. I test d'ammissione ai corsi di studio, ove siano già previsti, dovranno modificarsi secondo le seguenti modalità:

a) riduzione numero di quesiti;

b) ambito di conoscenza base delle varie materie trattate;

c) è consigliata una valutazione psicologica e predisposizione dello studente in modo non vincolante ai fini dell'ammissione.

Art. 36: Metodologie didattiche innovative

1. Si prevedono delle metodologie didattiche innovative per i corsi di laurea che permettano un migliore apprendimento delle discipline, utilizzando metodi pratici che possono consistere in:

a) simulazioni;

b) attività formative;

c) degli studenti da parte dei professori in attività extracurricolari;

d) intervento da parte di esperti;

e) coinvolgimento nella ricerca.

2. Inoltre costituisce titolo di merito ai fini della valutazione degli atenei la loro idoneità a promuovere forme di spin off.

3. Ove sia possibile si devono prevedere dei corsi di studio, oltre che in madrelingua, anche in una lingua straniera a scelta permettendo allo studente di ampliare le proprie conoscenze e abilità linguistiche.

Art. 37: Periodo organico post-laurea e/o durante presso pubbliche imprese o pubbliche amministrazioni

1 Ciascun ateneo provvede a promuovere il coinvolgimento (obbligatorio ai fini dell'esame finale) degli studenti in attività post-laurea e/o durante i corsi di studio presso pubbliche imprese o pubbliche amministrazioni.

2. Il finanziamento pubblico eventuale dipende dalla idoneità di ciascun ateneo di porsi come interlocutore privilegiato della grande impresa e della pubblica amministrazione in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione della carriera dei suoi studenti.

Art. 38: Valore legale del titolo di studio

1. E' soppresso qualsivoglia valore legale del titolo di studio.

2. Le Pubbliche amministrazioni e imprese possono evidentemente subordinare l'accesso:

a) alla comprovata conoscenza specifiche discipline da accertare nel corso della procedura valutativa o alla frequenza di università in considerazione della loro specializzazione e reputazione;

b) al possesso di titoli specifici.

CAPO III

DISPOSIZIONE RELATIVE ALLA DOCENZA

Art. 39: *Ricercatori Universitari*

1. Per consentire una maggiore competitività internazionale, ma soprattutto per migliorare la ricerca, i ricercatori devono dedicare il maggior tempo alla ricerca, anziché all'insegnamento, distinguendo i due ruoli accademici.

Art. 40: *Scelta dei docenti*

1. Ogni università provvede liberamente alla scelta dei docenti e dei ricercatori.

2. Limitatamente alle università pubbliche la scelta deve essere posta in essere con una procedura di valutazione interna fra docenti che hanno acquisito la idoneità sulla base delle apposite procedure nazionali ovvero che da almeno dieci anni svolgono funzioni parallele in università straniere. Con suo decreto Il Ministro provvede a determinare le modalità delle verifiche.

3. Il medesimo decreto promuove altresì la docenza di professori stranieri e italiani che insegnano all'estero così come in genere di persone che abbiano operato nell'impresa o nella pubblica amministrazione.

Art. 41: *Maggiore discrezionalità di giudizio dei docenti*

1. In base all'art. 3 della Cost. si richiede che i docenti universitari adottino dei metodi di valutazione maggiormente discrezionali che attestino la reale conoscenza e competenza dello studente in merito all'argomento trattato.

CAPO IV

FINANZIAMENTI E TASSE

Art. 42: *Meritocrazia nei finanziamenti*

1. I finanziamenti dello Stato sono destinati agli atenei che dimostrino maggior merito e garantiscano una miglior offerta didattica-formativa agli studenti e la cui ricerca scientifica più evoluta. Indici da tenere in considerazione al riguardo sono livello di specializzazione, la collaborazione con l'impresa privata e pubblica e con la pubblica amministrazione in Italia e all'estero, la internazionalizzazione (nel senso di utilizzare docenti e ricercatori di ruolo stranieri, della collaborazione con centri stranieri, di avviare corsi altamente professionalizzanti con università di indiscussa reputazione rilasciando titoli congiunti).

Art. 43: *Tasse*

1. Relativamente alle Università pubbliche si prevede di dare maggiore rilevanza alla residenza per il calcolo delle tasse, tenendo conto della regolarità del percorso di studi e della situazione socio-economica degli studenti.

2. Si stabilisce che il gettito delle tasse degli studenti non deve superare il 15% dell'importo del finanziamento ordinario dello Stato (FFO), così da porre un tetto massimo alle tasse che si possono far pagare ad uno studente.

LIBRO II
LIBERALIZZAZIONE E PRIVATIZZAZIONE
TITOLO I
LIBERALIZZAZIONI
CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SULLA LIBERALIZZAZIONE DEI SERVIZI

Art. 44: disposizioni iniziali

1. La presente norma si prefigge di favorire il processo di apertura del mercato dei servizi secondo i principi stabiliti dal diritto dell'Unione Europea. Il diritto dell'Unione europea prevale in ogni caso sulle norme della presente legge e sulle altre norme nazionali allorché più favorevole alla liberalizzazione dei mercati.

Art. 45: Definizione di liberalizzazione

1. Per liberalizzazione si intende la rimozione di qualsiasi barriera di accesso al mercato dei servizi non consentita dall'ordinamento dell'Unione Europea ..

2. È permesso tutto quello che non è espressamente vietato dalla legge per ragioni di moralità pubblica, ordine pubblico e per assicurare il buon funzionamento del mercato.

3. È altresì incompatibile con il principio di diritto dell'Unione Europea di certezza del diritto e legittimo affidamento, qualsivoglia norma limitativa dell'accesso al mercato non specificatamente adottata previo parere favorevole dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Art. 46 Limiti alla liberalizzazione

1. Ciascuna pubblica amministrazione provvede a redigere entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un elenco delle misure che direttamente o indirettamente costituiscono barriere di accesso al mercato e misure ad effetto equivalente come ad esempio:

a) quelle che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione o comunque denominati per l'avvio di un'attività economica ovvero

b) fattispecie di conflitto fra ruolo dell'amministrazione pubblica e ruolo delle imprese, ovvero

c) norme statali che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, ovvero

d) norme statali che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati e non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici, ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghe ed a formulare una proposta nel senso del mantenimento di quelle che sono

strettamente essenziali per garantire il buon funzionamento del mercato e le invia al Ministero competente per materia ed all'autorità di regolazione competente o in caso di assenza all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato che formano una opinione in merito entro i successivi trenta giorni.

2. Entro i successivi 60 giorni, con decreto legislativo ispirato ai criteri di cui sopra, sulla base delle note ricevute dalle singole amministrazioni e dalle Autorità indipendenti, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, si provvede alla abrogazione delle misure non strettamente finalizzate al buon funzionamento del mercato.

Art. 47: Eccezioni

1. Costituiscono eccezioni alla liberalizzazione misure restrittive, consentite dall'ordinamento dell'Unione Europea e soggette al principio di proporzionalità, che, assicurando lo svolgimento dell'attività economica, promuovano la sicurezza, la libertà e la dignità umana e al contempo non si svolgano in contrasto con l'utilità sociale; che garantiscano la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale e che presidino la tutela del contraente debole nei contratti del commercio internazionale.

Art. 48: Competenza legislativa in materia di liberalizzazioni e concorrenza

1. Ai sensi dell'art. 117 della Cost. lett. e) ed m), suddetta materia si ritiene di competenza esclusiva dello Stato, così come ribadito dalla sentenza della Corte costituzionale n° 200/2012.

CAPO II

POTENZIAMENTO DEI COMPITI DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO IN MATERIA DI LIBERALIZZAZIONI

Art. 49: Rapporto con le regioni e relativi compiti

1. Avuto riguardo alla centralità dei principi che regolano la concorrenza e l'accesso al mercato in funzione della ripresa e delle crescita, Comuni, Province, Regioni e le amministrazioni dello Stato centrali e periferiche, dirette e indirette devono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adeguare i loro ordinamenti e le singole leggi ai principi di cui alla l. 287 del 1990 e all'ordinamento dell'Unione Europea perché nel mercato prevalgano le imprese serie ed efficienti. In particolare devono sopprimere le barriere di accesso al mercato e le misure di effetto equivalente, con particolare riguardo a quelle che siano in contrasto con il principio della trasparenza e della separazione su base verticale. In caso di inosservanza, l'Autorità Garante è legittimata a segnalare la violazione al Governo ed alla Corte dei Conti per l'adozione dei provvedimenti di legge. Resta ferma la possibilità per l'Autorità di agire in giudizio contro qualsiasi atto della Pubblica Amministrazione, provvedimento, regolamento o legge, che violi le norme a tutela della concorrenza e del mercato.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità Garante partecipa alla Conferenza Stato-Regioni, dove svolge il ruolo di garante della liberalizzazione, della concorrenza e vigila sul ruolo attivo delle Regioni. Queste ultime presentano in tal sede un resoconto semestrale, in merito al quale l'Autorità effettua gli opportuni controlli.

3. La stessa emette, nel termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del verbale redatto in sede di Conferenza Stato-Regioni, un parere motivato che indica gli specifici profili delle

violazioni riscontrate nei resoconti e le modalità di risoluzione che le Regioni devono attuare entro il medesimo termine.

CAPO III

PROVINCE, COMUNI, CITTA' METROPOLITANE E REGIONI

Art. 50: *Ruolo attivo delle Regioni*

1. Si definisce "ruolo attivo" delle Regioni ogni comportamento ed attività tenuti dalle medesime di partecipazione, collaborazione, cooperazione e analisi costanti, volte ad instaurare un mercato efficiente e competitivo in assenza di misure che ne alterino il buon funzionamento secondo i principi di diritto dell'Unione Europea.

2. L'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato elabora una classifica delle regioni e delle amministrazioni locali sulla base dei seguenti criteri:

- a) assenza di misure limitative dell'accesso al mercato;
- b) assenza di norme in violazione del principio di separazione su base verticale tra amministrazione pubblica e amministrazione di impresa;
- c) indipendenza, professionalità e terzietà degli amministratori pubblici;
- d) affidamento su base trasparente e nel rispetto del diritto dell'Unione Europea;
- e) non esternalizzazione di costi come ad esempio in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambiente.

3. La collocazione nella classifica determina l'accesso a misure incentivanti con decreto del Ministro degli Affari regionali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

4. Fatto salvo il caso di servizi di interesse economico generale o di servizi strumentali relativamente ai quali l'Autorità di regolazione competente o in sua assenza dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato abbia espresso parere favorevole, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di esercitare l'attività economica attraverso imprese in house. Relativamente alle imprese esistenti l'amministrazione inoltra l'istanza di parere entro giorni 20 con che l'Autorità competente pronunci entro e non oltre i trenta giorni successivi. In caso di parere negativo l'impresa pubblica deve essere regolarizzata, ceduta o liquidata, entro i sei mesi successivi. Decorso tale periodo l'impresa non può operare e gli atti posti in essere sono nulli.

CAPO IV

GIOVANI IMPRENDITORI

Art. 51: *Misure a sostegno dei giovani imprenditori e delle imprese*

1. Lo Repubblica intende promuovere e sostenere politiche giovanili, anche attraverso la crescita delle PMI, di nuova o recente costituzione in Italia e all'estero. In particolare, il legislatore si propone ai commi seguenti di garantire il proprio intervento attivo in tutte le materie concernenti liberalizzazione e concorrenza, con un occhio di particolare riguardo alla categoria dei giovani imprenditori.

2. Si intende per “giovani imprenditori” quella categoria lavorativa di imprenditori di età compresa tra i 18 e i 40 anni, che abbiano responsabilità di gestione in aziende iscritte alle associazioni territoriali aderenti a Confindustria.

3. Ai fini di realizzare gli obiettivi di cui al secondo periodo della presente norma, il legislatore si impegna ad adottare entro sessanta giorni un decreto legislativo che indichi un piano concreto di intervento in materia di:

- a) accesso facilitato a finanziamenti da parte di istituti bancari e di credito ai giovani imprenditori;
- b) tassi di interesse agevolati disposti dalle maggiori Banche nazionali per la categoria di cui sopra;
- c) preferenza a parità di condizione nel caso di scelta del prestatore del servizio di interesse generale o di concorsi pubblici;

4. In ogni caso il decreto legislativo di cui sopra deve prevedere, a favore di chiunque:

- a) sostegno alle politiche di liquidazione flessibili e uniformate alle politiche europee;
- b) introduzione di procedure di pagamento agevolate e celeri (Es. pagamenti in forma telematica);
- c) garanzia di massima trasparenza reciproca nelle operazioni finanziarie;
- d) soppressione delle barriere all’accesso sostituendosi alle autorizzazioni tutte forme di autocertificazione;
- e) soppressione della sanzione penale nel caso di violazioni colpose quando nel merito non vi sia la volontà di arrecare pregiudizio o di eludere la legislazione vigente, prevedendosi prima dell’avvio di qualsivoglia azione penale una preliminare fattispecie di dialogo.

TITOLO II

LE PRIVATIZZAZIONI

CAPO I

PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PRIVATIZZAZIONE

Art. 52: *Principi generali*

1. Nel rispetto degli obblighi internazionali e dei principi comunitari in materia di mercato interno, con la presente legge si stabiliscono le regole che presidiano la privatizzazione delle imprese a controllo pubblico in funzione dell’abbattimento del debito pubblico e della promozione del buon funzionamento del mercato, della concorrenza e delle efficienza delle imprese acciocché che non producano esternalità negative.

Art. 53: *Nozione di privatizzazione*

1. La privatizzazione è quel processo economico e giuridico di trasferimento di un bene o di un’attività svolta in regime di mercato, anche in un ambiente di servizio di interesse economico generale, da un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico o privato.

2. Si intende per privatizzazione anche l'alienazione di attività o imprese da imprese private quando essa sia condizionata ad una attività richiesta allo Stato e a qualsiasi amministrazione pubblica.

Art. 54: ruolo dello Stato nel processo di privatizzazione

1. L'Italia promuove e favorisce il processo di privatizzazione totale —ossia in senso sostanziale – senza ritardo, al fine di ridurre l'ammontare del debito pubblico e di garantire il buon funzionamento del mercato, la piena concorrenza nel mercato o per il mercato e l'efficienza delle imprese che vi partecipano, in ossequio del principio di effettività.

2. Entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'amministrazione competente mette sul mercato con la procedura di cui al Capo III, le imprese, quote di società e attività poste sotto il suo controllo con che la procedura si chiuda entro i sei mesi successivi. Tale previsione non si applica alle sole imprese relativamente alle quali sia di assoluta necessità la presenza pubblica da motivare ad opera della Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro dell'economia previo parere favorevole dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Decorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività, imprese e azioni di società che non abbiano fatto oggetto di una specifica autorizzazione sono senz'altro messe in vendita con la procedura di cui agli artt. 61 e seguenti.

Art. 55: Privatizzazione e aiuti

1. La privatizzazione deve avvenire in principio in assenza di aiuti di stato e conformemente alla disciplina della concorrenza. Ove un sussidio pubblico sia utile per massimizzare il ricavo o assicurare gli obiettivi della procedura, fatto salvo il diritto dell'Unione Europea, l'amministrazione acquisisce il parere favorevole della competente autorità di regolazione o, in caso di assenza, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Art. 56: Ruolo dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

1. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato può richiedere in ogni fase della procedura informazioni e prescrivere misure idonee.

CAPO II

REQUISITI SOGGETTIVI

Art. 57: Requisiti soggettivi

1. I soggetti interessati all'acquisizione e alla gestione di una impresa pubblica o di diritti o utilità legati ad una impresa pubblica presentano:

- a) Assenza di conflitto di interessi;
- b) Garanzia della propria solvibilità.

Art. 58: Verifica dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

1. La sussistenza di questi requisiti sarà oggetto di verifica da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

CAPO III

MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Art. 59: *Procedimento di privatizzazione e limitazioni procedurali*

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'amministrazione interessata indice una gara pubblica concorrenziale aperta a tutti gli offerenti, trasparente e non subordinata alla prestazione di altri atti quali l'acquisizione di attività diverse da quelle contenute nel bando o il perseguimento di talune attività economiche.
2. Lo Stato può accompagnare il processo di privatizzazione con misure pubbliche e politiche idonee a favorire il processo sempreché del tutto trasparenti e incluse del procedimento di gara.
3. La pubblicazione del bando avviene su tre giornali nazionali di ampia tiratura e sulle principali testate economiche internazionali.
4. L'impresa e le attività dovranno essere vendute tenendo conto, se possibile, dei seguenti criteri:
 - a) localizzazione in Italia di investimenti idonei a produrre;
 - b) lavoro ed attività economiche tali da migliorare significativamente il risultato delle attività e imprese oggetto della cessione;
 - c) investimenti;
 - d) traffici o infrastrutture di connessione;
 - e) servizi al mercato di livello internazionale;
 - f) prezzo pagato dal soggetto che acquista;
 - g) mantenimento in Italia della sede direzionale;
 - h) costituzione di public company a capitale diffuso (per la cui disciplina si rinvia al d.l. 332/1994 e al D.P.C.M. 10-6-2004).
5. L'amministrazione procedente costituisce idonee *data room* dove localizzare tutte le informazioni rilevanti siano esse inerenti all'attività o impresa di cui si tratta siano esse inerenti alle altre condizioni di contorno che il paese è posto a contribuire per favorire la privatizzazione.
6. Nulla esclude che l'amministrazione procedente dia luogo a *precontractual agreements* con imprese interessate al processo di privatizzazione sempreché i partecipanti alla procedura abbiano un tempo congruo per valutare i documenti e intessere con l'amministrazione procedente le trattative.
7. Ad ogni procedura è preposto il direttore generale della struttura procedente assistito da un dirigente dell'Autorità di regolazione competente o in assenza dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Art. 60: *Documento di privatizzazione*

1. La procedura è orientata sulla base di un documento di privatizzazione che stabilisce gli aspetti patrimoniali ed il valore dell'impresa o delle attività oggetto di privatizzazione. Lo stesso documento descrive le condizioni di mercato, le caratteristiche e le prospettive dell'impresa o dell'attività. Il

documento di privatizzazione è redatto senza alcun onere a carico dello Stato o dell'amministrazione procedente da Università o enti pubblici scelti dal Ministero dell'economia d'intesa con l'Autorità di regolazione di settore o in sua assenza con l'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato.

2. Il medesimo documento fissa anche, avuto riguardo a ciascuna impresa, le modalità della procedura.

LIBRO III

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA E SNELLIMENTO DELLA BUROCRAZIA

TITOLO I

DELLA LEGGE E DELLA SUA ATTUAZIONE

Art 61: *Irretroattività*

1. Le leggi tributarie, in materia di rapporti di lavoro e quelle che disciplinano il funzionamento del mercato non dispongono in genere che per l'avvenire.
2. Le materie di cui al comma 1, nella parte in cui dispongono in via retroattiva, fatte salve le disposizioni che seguono, sono disciplinate con leggi che per la cui approvazione è richiesta una maggioranza qualificata dei 2/3 dei membri di ciascun ramo del parlamento.
3. Le disciplina attuativa nelle materie sopra elencate deve essere adottata entro e non oltre i 90 gg dalla promulgazione della legge stessa.
4. La mancata adozione della suddetta regolamentazione comporta responsabilità amministrativa e contabile a carico dei competenti Ministeri.
5. Qualora dalla mancata adozione della normativa di cui sopra dovesse derivare un pregiudizio economico alle attività imprenditoriali, chiunque dimostri di aver subito un danno ha diritto ad un indennizzo.

Art. 62: *Certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento– ordinamento dell'Unione Europea e ordinamento internazionale*

1. I principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento di cui agli ordinamenti dell'Unione Europea e internazionale producono effetti nell'ordinamento nazionale anche oltre il loro campo di applicazione minimo. Si applica in ogni caso l'art. 3, n. 3 della presente legge.
2. Nel caso dei contratti di durata di cui al n. 1 le parti contraenti possono prevedere che la risoluzione delle controversie abbia luogo anche con arbitrato estero con l'applicazione di una legge straniera fatte salve le norme di applicazione necessaria.

TITOLO II

MISURE PER IL PROCESSO CIVILE

Art 63: *Durata*

1. Al fine di assicurare la certezza negli scambi commerciali e il flusso degli investimenti stranieri, la durata del processo di cognizione non è superiore ad un anno dal deposito della domanda e per quello di esecuzione non superiore a mesi sei dalla notificazione del precetto. Tali termini, per giustificati motivi, possono essere prorogati per non più di novanta giorni. Il mancato rispetto di tali termini dà diritto ad un indennizzo.

2. Il Governo adotta, su proposta del Ministro della Giustizia, un decreto legislativo entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge che dispone le norme tecniche ispirate alla esigenza di celerità e di adeguatezza.

Art 64: Specializzazione

1. Avuto riguardo alle difficoltà che incontrano le sedi giudiziarie locali nell'applicazione delle materie a vocazione specialistica, con il medesimo decreto legislativo di cui all'articolo che precede il Governo indica criteri di specializzazione dei Tribunali allo scopo di assicurare la massima professionalità e competenza in sedi che presentino almeno 500.000 abitanti:

- a) diritto societario e dei mercati finanziari;
- b) diritto dell'Unione Europea;
- c) diritto tributario;
- d) il diritto dei trasporti;
- e) il diritto dell'ambiente
- f) sicurezza e tutela dell'ambiente di lavoro.

2. Nel medesimo decreto il Governo individua forme di collaborazione fra Tribunali in considerazione delle diverse competenze quando i profili di cui al presente articolo non vengono in rilievo a titolo principale.

Art 65: Merito nella valutazione dei magistrati

1. Con il decreto legislativo che precede il Governo stabilisce anche criteri idonei a valutare i magistrati ai fini degli avanzamenti. E così, oltre alla condotta imparziale ed alla riservatezza, si stabiliscono come essenziali i seguenti criteri:

- a) produttività;
- b) qualità della produzione giuridica;
- c) disponibilità ad assumere incarichi;
- d) pubblicazioni scientifiche.

2. La valutazione deve essere posta in essere con criteri di assoluta trasparenza e senza alcuna incidenza del potere politico e/o amministrativo, ma dando luogo a commissioni di valutazioni partecipate da Magistrati che operino fuori sede e docenti universitari. Garantendosi l'autonomia dell'ordine dei magistrati ma contemperandola con l'essenziale valore di tutela del merito.

3. Ai fini del Decreto legislativo di cui al presente articolo l'appartenenza alle diverse componenti associative od a sindacati rappresentativi non può incidere o influenzare la carriera dei magistrati né l'attribuzione di incarichi.

Art. 66: Revisione dell'organico

1. Alla luce di quanto sopra il Ministro della Giustizia provvede a rideterminare l'organico presso i singoli uffici giudiziari.

Art. 67: Reati colposi- Violazioni formali

1. Nel caso di reati colposi derivanti dalla inosservanza di regole di condotta imposte dalla pubblica amministrazione l'Ufficio della Procura della Repubblica prima di formalizzare l'apertura di una indagine, verifica, anche con le amministrazioni interessate, se il comportamento del responsabile si sia posto in diretta violazione di norme di comportamento effettivamente esigibili ovvero per lucrare un profitto ingiusto o per aggirare la normativa vigente. Nel caso negativo l'Ufficio trasmette la pratica all'amministrazione competente.

TITOLO III

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 68: riforma Titolo V Cost.

1. In attesa della modifica del Titolo V Cost. relativamente alle competenze in materia di infrastrutture e grandi reti, di tutela del territorio e dell'ambiente, di promozione del paesaggio, con decreto legislativo da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo stabilisce una disciplina di semplificazione delle norme e regole tecniche che presidiano la realizzazione delle opere pubbliche approvate, centralizzino su una amministrazione la gestione complessiva della procedura, e fissano tempi precisi, comunque non superiori a 3 mesi, perché la procedura sia conclusa.

Art. 69: Divieto di gold plating

1. Il predetto decreto legislativo:

a) armonizza inoltre la legislazione nazionale sugli standard europei per quanto riguarda il fenomeno del *gold plating* per favorire le imprese in materia di ambiente;

b) introduce una disciplina sul *debat publique* che favorisca entro un termine predeterminato, comunque non superiore a 120 giorni, di chiudere la procedura di avvio di infrastrutture e reti.

2. La procedura prevede inoltre:

a) la possibilità per il proponente di venire a conoscenza di questioni che magari non aveva considerato nel corso della progettazione;

b) la facoltà del proponente di decidere di soprassedere e non perseguire nel suo intento;

c) la possibilità per il proponente di utilizzare le informazioni provenienti dal dibattito pubblico (magari modificando anche alcuni aspetti del progetto);

d) che il dibattito pubblico debba essere gestito da un soggetto terzo e indipendente che non deve avere legami neppure con l'amministrazione competente;

e) che il soggetto che gestisce il dibattito pubblico debba redigere una relazione che tenga conto di tutte le posizioni in campo e che verrà utilizzata dal soggetto proponente e dalle pubbliche amministrazioni;

f) che le informazioni debbano essere complete ed esaustive ai fini di conoscere tutti i dettagli dell'opera e l'impatto sul territorio circostante;

- g) la necessaria individuazione delle popolazioni interessate alla partecipazione;
- h) la valutazione in modo attento del ruolo e della partecipazione al dibattito pubblico delle amministrazioni pubbliche, soprattutto quelle che assumeranno un ruolo decisivo nel successivo procedimento autorizzativo;
- i) che la partecipazione dei soggetti fortemente interessati non possa esimere la pubblica amministrazione e i decisori politici a svolgere i rispettivi compiti in sede autorizzativa in tempi ragionevoli.

Art. 70: Rimedio al mancato rispetto dei termini

1. Il decreto di cui alla norma precedente, disciplina altresì:

- a) il rispetto del termine di conclusione del procedimento da parte delle amministrazioni, con la previsione di sanzioni in capo alla stessa nel caso non venga rispettato il termine previsto;
- b) la ripartizione dei rischi negli accordi fra poteri pubblici e soggetti privati prevedendo l'introduzione di una sezione nel codice dei contratti;
- c) la riduzione e coordinamento delle autorità preposte al controllo;
- d) la riduzione della discrezionalità in capo alle autorità preposte al controllo sulle amministrazioni;
- e) un modello di partecipazione dei soggetti interessati alla costruzione dell'opera prima dell'inizio del procedimento dell'opera finalizzato alla autorizzazione della realizzazione della stessa. → *vedi debàt public francese.*

Art. 71: Conferenza dei servizi efficiente

1. Per evitare il concreto malfunzionamento della conferenza di servizi il decreto di cui alla disposizione che precede:

- a) valorizza il principio di leale collaborazione in sede di partecipazione al procedimento amministrativo;
- b) adatta il procedimento amministrativo sulla base degli interessi in concreto in gioco.

Art. 72: Filiera energetica

1. Per la realizzazione di impianti e infrastrutture derivanti da progetti complessi il decreto legislativo di cui alle precedenti disposizioni il decreto di cui all'articolo che precede:

- a) prevede una normativa specifica per semplificare i processi autorizzativi e organizzare strumenti di discussione con tutti i portatori di interessi legittimi per garantire un consenso più ampio e disciplinare il "diritto di ripensamento" di cittadini e amministrazioni che con veri strumenti bloccano la realizzazione di impianti e opere per anni;
- b) rende obbligatorio l'utilizzo dei servizi telematici consentendo lo svolgimento della Conferenza in modalità asincrona;
- c) correda la regola del "silenzio-assenso" con l'obbligo in capo alle amministrazioni portatrici di interessi sensibili di far valere il vincolo, e ogni esigenza a tutela dello stesso, esclusivamente nella Conferenza;

d) prevede la necessità di espletare una preistruttoria più rigorosa da parte delle amministrazioni interessate da svolgere autonomamente, in modo da trovare già in Conferenza la sintesi finale da formalizzare con il provvedimento definitivo;

e) chiarisce che le amministrazioni intervenute in Conferenza o che abbiano avuto la possibilità di parteciparvi nelle forme previste, non possano agire in autotutela o in giudizio autonomamente per mettere in discussione gli esiti;

f) semplifica la richiesta di autorizzazioni edilizie attraverso la creazione di un portale online accessibile a cittadini e imprese che consenta di gestire in via telematica la modulistica e la presentazione delle pratiche di autorizzazione edilizia.

Art. 73: Accordi urbanistici

1. In attuazione dell'art 97 Cost, dell'art 117 co. 2 lett. m) Cost e dell'art. 29 l. 241/1990, nonché ai sensi della competenza esclusiva nella materia dell'ordinamento civile, sono definiti accordi urbanistici gli accordi tra parti pubbliche e privati, i cui contenuti incidono sulla pianificazione territoriale, ambientale e urbanistica. Le amministrazioni pubbliche possono concludere accordi urbanistici sia nella fase di definizione che di attuazione degli strumenti di pianificazione. Gli accordi si attivano anche su istanza dei privati.

2. Gli Accordi urbanistici rispondono ai principi di proporzionalità, parità di trattamento, adeguata trasparenza delle condizioni dell'accordo e dei benefici pubblici e privati connessi, specifica motivazione in ordine all'interesse pubblico che li giustifica, pubblicità, concorrenza e partecipazione.

3. Le Regioni al fine di favorire una maggiore partecipazione dei cittadini alle scelte di pianificazione urbanistica disciplinano il procedimento amministrativo nei seguenti casi:

a) Proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante al piano regolatore vigente;

b) Proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale comunque denominato oggetto di prescrizioni urbanistiche che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità sociali;

c) Disciplina degli assetti urbanistici in fase di formazione dello strumento urbanistico generale.

4. A tal fine nell'emanazione della legge regionale le Regioni prevedono che nei casi di cui al comma 1 i comuni redigano apposito regolamento comunale nel rispetto dei seguenti principi:

a) Legittimazione dei cittadini a partecipare in base al principio di prossimità;

b) Legittimazione a partecipare degli enti collettivi e dei soggetti esponenziali di interessi diffusi in base al principio di rappresentatività;

c) Istituzione di un organo monocratico comunale deputato a garantire la partecipazione;

d) Necessaria procedimentalizzazione del dibattito pubblico che deve prevedere: (i) la nomina di un responsabile del dibattito pubblico, i criteri di individuazione dello stesso e l'individuazione degli specifici compiti, (ii) la durata del dibattito e l'individuazione di eventuali ipotesi di proroga; (iii) le fasi del dibattito

in modo da garantire la massima informazione dei soggetti legittimati, l'imparzialità della conduzione e la parità di espressione di tutti i soggetti.

TITOLO IV

COMPETENZE AMMINISTRATIVE ED ESERCIZIO DEI RELATIVI POTERI

Art. 74: *Riparto competenze amministrative*

1. Con decreto legislativo su proposta del Ministro della Funzione pubblica di concerto con i Ministri della Infrastrutture e dei Trasporti e dello Sviluppo Economico il Governo adotta un decreto legislativo di riordino delle competenze amministrative tra lo Stato e gli enti locali orientato ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e a garanzia del buon funzionamento del mercato.

2. Per ogni intervento è nominato un funzionario responsabile del procedimento che rappresenta tutte le amministrazioni interessate o che dovessero essere interessate in futuro.

Art. 75: *Pubbliche amministrazioni*

1. Tutti gli enti che esercitano poteri amministrativi qualcuna sia la loro natura sono sempre tenuti a garantire la speditezza del procedimento, il buon funzionamento del mercato e la certezza.

2. Nell'esercizio dell'attività amministrativa, in caso di pluralità di disposizioni che regolano la medesima fattispecie, il funzionario competenza si ispira a regole di speditezza, di trasparenza, di buon funzionamento del mercato e di certezza del diritto.

Art. 76: *sanzioni*

1. Qualora si accertasse che l'esercizio dell'attività amministrativa abbia ingiustificatamente comportato un ritardo o un pregiudizio al libero svolgimento degli scambi economici, chiunque ne abbia diritto potrà richiedere un indennizzo parametrato al nocumento economico subito.

LIBRO IV

RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

TITOLO I

SOPPRESSIONE E RIORDINO DEGLI ENTI PUBBLICI PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE

Art. 77: *finalità e ambito di intervento*

1. Considerato che sul territorio nazionale sono presenti 3.853 enti la cui permanenza in termini di effettiva utilità anche ai fini di una riduzione drastica della spesa pubblica è da sottoporre al vaglio di una Commissione indipendente ed imparziale secondo criteri indicati in seguito e nel rispetto della Costituzione Italiana e dell'ordinamento dell'Unione Europea, alla data del 1 Gennaio 2015 cessano di operare gli enti di cui all'allegato A salvo che tali enti vengano giudicati indispensabili dal Consiglio dei Ministri previo parere della Commissione di cui al. 2 e dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato entro il 1 Gennaio 2016 oppure che si provveda alla loro privatizzazione.

Art. 78: *Composizione della Commissione*

1. E' costituita una commissione che valuta l'attività e la necessità degli enti oggi operanti sul territorio composta da 3 membri:

a) Un Direttore Generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

b) Un Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico;

c) Un Dirigente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

2. I membri della Commissione vengono nominati dal Presidente del Consiglio.

3. La Commissione ha carattere temporaneo e le sue funzioni cesseranno il 1 Gennaio 2016.

4. Non sono previsti compensi né rimborsi di costi da assegnare ai componenti della Commissione.

Art. 79: *Criteri impiegati dalla Commissione*

1. La Commissione è chiamata a valutare se il singolo ente sia effettivamente necessario, se la sua soppressione determini un sensibile pregiudizio per l'amministrazione e regolazione pubblica e come possano le sue competenze essere redistribuite.

TITOLO II

LE CAMERE DI COMMERCIO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 80: Riforma della Camera di Commercio

1. Il Governo adotta entro sessanta giorni, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, un decreto legislativo che modifica il sistema delle Camere di Commercio ispirato ai seguenti criteri:

a) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate: «camere di commercio», sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per la promozione del mercato che si dispieghi secondo criteri di trasparenza e di buon funzionamento per perseguire gli obiettivi stabiliti nella costituzione e nel diritto dell'Unione Europea. Essi operano a supporto, ma in regime di assoluta separazione, rispetto alle imprese;

b) le camere di commercio hanno sede in ogni regione;

c) le camere di commercio svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle economie locali, nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali, alle regioni, e agli enti locali, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. Le camere di commercio esercitano, inoltre, le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni, nonché i compiti derivanti da accordi o convenzioni internazionali, informando la loro azione al principio di sussidiarietà.

2. Le camere di commercio, svolgono in particolare le funzioni e i compiti relativi a:

a) tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'art. 8 della presente legge, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;

b) promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche;

c) promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività richiamando in particolare gli investimenti stranieri e favorendo il crearsi delle condizioni perché gli stessi si possano realizzare;

d) supporto all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero e la tutela del "Made in Italy", raccordandosi, tra l'altro, con i programmi del Ministero dello sviluppo economico;

e) promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche in contatto con i principali centri di ricerca mondiali;

f) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e pubbliche amministrazioni allo scopo di assicurare un ambiente idoneo per gli investitori;

g) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;

h) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;

i) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati d'origine delle merci;

l) raccolta degli usi e delle consuetudini;

m) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni.

3. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società.

4. Le camere di commercio, nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario, possono costituire, previo parere positivo dell'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato, aziende speciali.

5. Per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia, le camere di commercio e le loro unioni possono partecipare agli accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del citato d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

6. Le camere di commercio possono costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e promuovere altresì procedure di class action e in materia di pubblicità ingannevole. Possono, altresì, promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile.

7. In conformità ai principi della presente legge, ad ogni camera di commercio è riconosciuta potestà statutaria e regolamentare. Lo statuto disciplina, tra l'altro, con riferimento alle caratteristiche del territorio:

- a) l'ordinamento e l'organizzazione della camera di commercio;
- b) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi;
- c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla presente legge;
- d) le forme di partecipazione.

8. Lo statuto stabilisce, altresì, anche tenendo conto degli eventuali criteri a tal fine individuati dal decreto di cui all'articolo 10, comma 3, norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali delle camere di commercio, nonché' degli enti e aziende da esse dipendenti. Lo statuto è approvato dal consiglio con il voto dei due terzi dei componenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

9. La vigilanza sulle Camere di Commercio è esercitata dal Ministero dello sviluppo economico.

10. Sono organi delle camere di commercio il consiglio, il presidente; il comitato; il collegio dei revisori dei conti.

a) i tre membri del consiglio sono nominati dal Ministero del economia e sviluppo di concerto con il presidente della giunta regionale, fra quanti hanno fatto pervenire la loro disponibilità in esito ad un concorso pubblico, in una rosa di cinque personalità di rilievo locale di massima e comprovata professionalità nel settore dell'amministrazione pubblica, della ricerca scientifica e dell'impresa nel rispetto proposti dal Presidente della Corte d'Appello, dal Presidente della Corte dei Conti, dal rettore, dal Presidente della Città Metropolitana e dal Presidente della Regione. Il consiglio dura in carica cinque anni che decorrono dalla data dell'insediamento. Il consiglio, esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria

e straordinaria ed adotta, sulla base di procedure coerenti con il diritto dell'Unione Europea, gli atti di amministrazione e regolazione pubblica che rientrano nelle competenze dell'ente. I membri del Consiglio non possono svolgere altre attività. Il consiglio ispira la propria azione alla collaborazione con le autorità di amministrazione e pubblica e di regolazione competenti in articolare per favorire gli investimenti e la crescita ed un mercato funzionante e regolato;

b) il presidente è nominato dal Ministero dello sviluppo economico previa intesa con la regione interessata, nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione. Il presidente rappresenta la camera di commercio, convoca e presiede il consiglio e il comitato, ne determina l'ordine del giorno e, in caso di urgenza. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere rieletto per due sole volte;

c) il comitato, che costituisce una sorta di conferenza di servizi permanente quanto alla promozione del territorio, è composto dal Ministro dello Sviluppo Economico, che lo presiede, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dai membri del Consiglio, dal Presidente della Regione, dal Presidente della Città Metropolitana, dal Presidente dell'Autorità portuale e dai Sindaci dei comuni con oltre 100.000 abitanti. Inoltre fanno parte del Comitato rappresentanti delle organizzazioni di impresa e del lavoro nonché dei consumatori;

d) il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della giunta regionale. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici e nel rispetto del vincolo di cui all'art. 2, co. 4, del d. lgs. 30 luglio 1999, n. 286;

e) il segretario generale coordina l'attività dell'ente nel suo complesso e ha la responsabilità della segreteria del consiglio e del comitato;

f) il finanziamento dell'attività della Camera di commercio dipende dai risultati effettivamente conseguiti nell'azione di promozione e di marketing territoriale.

TITOLO II

RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 81: *Oggetto e finalità*

1. Per una efficace riforma della pubblica amministrazione, con decreto legislativo su proposta del Ministro della funzione pubblica il Governo provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla:

a) riorganizzazione dell'assetto ministeriale;

b) accorciamento della catena di comando;

c) determinazione di un tetto massimo per gli stipendi di manager e dirigenti;

- d) esclusività degli incarichi;
- e) professionalizzazione della funzione pubblica scelta con i criteri costituzionali del concorso e dell'imparzialità con che prevalga il merito, l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio in omaggio alla regola della separazione rispetto all'azione politica e di alta amministrazione;
- f) mobilità in funzione della migliore tutela dell'interesse pubblico;
- g) applicazione di regole e di istituti comuni al lavoro dipendente privato;
- h) digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti interni tra amministrazioni e in quelli esterni con i privati.

2. Le disposizioni del presente titolo assicurano inoltre:

- a) una migliore organizzazione del lavoro dei funzionari dell'assetto governativo;
- b) elevati standard qualitativi ed economici dei servizi e delle funzioni;
- c) un miglioramento delle prestazioni lavorative dei funzionari attraverso un maggior controllo circa le stesse;
- d) il rispetto dei principi comunitari della buona amministrazione, del buon funzionamento del mercato e le regole in materia di libertà economiche e fondamentali;
- e) la selezione sulla base di regole trasparenti anche ai fini dell'accesso anche per i dipendenti e gli amministratori di società a controllo pubblico, quotate e non quotate;
- f) lo sviluppo di una amministrazione partecipata da tutti gli attori della vita civile.

Art. 82: *Soggetti*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli enti pubblici ed agli enti pubblici economici, così come alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, alle Regioni ed agli enti locali, nonché alle società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato dalla pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 co. 5 della l. 311 del 2004.

CAPO II

RIFORMA DELL'APPARATO AMMINISTRATIVO

Art. 83: *Modifica dell'assetto ministeriale*

1. Con decreto del ministero della funzione pubblica si provvede alla determinazione della pianta organica degli uffici di Gabinetto del Governo sulla base di un'analisi delle strutture similari nei Paesi membri dell'Unione Europea e delle Istituzioni della stessa.

2. Con il medesimo decreto si provvede altresì alla riorganizzazione dei Ministeri prevedendo per ciascuno di essi un solo Direttore Generale ed una struttura che risponda alle esigenze di cui a co. 1.

3. Sentita la conferenza stato regioni il medesimo decreto dispone i criteri inderogabili ai fini della riorganizzazione della funzione amministrativa su base regionale e locale alla luce dei criteri di cui ai commi che precedono.

Art. 84: Razionalizzazione della struttura amministrativa

1. Con il decreto di cui all'art. 83:

- a) si prevede un numero massimo di funzionari nella catena di comando, a livello centrale, regionale e locale;
- b) si dispone la riduzione dei livelli gerarchici e lo sviluppo di sedi di raccordo per raggiungere una semplificazione generale e permettere un maggior coordinamento fra gli uffici della pubblica amministrazione;
- c) si determinano i limiti massimi e minimi relativi alla remunerazione di quanti sono occupati nella funzione pubblica con che le retribuzioni siano commisurate ai risultati lavorativi concretamente raggiunti;
- d) si prevede un livello di formazione qualificato e la conoscenza, a seconda del profilo, (i) del diritto amministrativo, del diritto europeo e internazionale, del diritto commercio europeo e internazionale, (ii) del marketing nazionale e territoriale, dell'economia industriale e dei trasporti, (iii) dell'ingegneria finanziaria e gestionale, dell'ingegneria del territorio, dell'ingegneria delle tecnologie ed dell'energia, (iv) dell'urbanistica, degli assetti del territorio, dell'ambiente e della sicurezza;
- e) si esclude qualunque limitazione alla partecipazione a procedure di selezione od alla partecipazione di istituzioni o organi di amministrazione pubblica di stranieri, rilevando solo il merito.

Art. 85: Accesso alle cariche manageriali di società pubbliche

1. Per promuovere l'esclusività degli incarichi e al fine di garantire i principi di meritocrazia e di trasparenza sanciti dall'art. 97 della Cost., il decreto legislativo di cui all'articolo che precede disciplina l'accesso di cariche di amministrazione manageriali di società a controllo pubblico, quotate e non sulla base dei seguenti principi:

- a) la retribuzione deve tenere conto annualmente dei risultati raggiunti dalla società pubblica e deve essere livellata al tasso di economia nazionale individuandosi sicuri strumenti per verificare il merito;
- b) ai fini del calcolo della retribuzione si fa riferimento ai livelli paralleli dell'amministrazione pubblica, dell'apparato giudiziario e dell'apparato della regolazione e del controllo.

Art. 86: Mobilità

1. Il decreto legislativo che precede dispone altresì:

- a) forme di rotazione obbligatoria dopo un numero determinato di anni di servizio in riferimento allo stesso incarico;
- b) il personale in esubero viene riqualficato, con lo scopo di garantire l'efficienza dell'ufficio e in ossequio al principio di solidarietà: il licenziamento per esubero del personale costituisce la extrema ratio ed è consentito nel rispetto delle garanzie previste dalle vigenti norme in materia di impiego privato;

c) è fatta comunque salva la possibilità di licenziamento per giusta causa e giustificato motivo, per ulteriori ipotesi previste dalla contrattazione collettiva, nonché di licenziamento disciplinare di cui al co. 2 dell'art. 55 quater del d. lgs. 165 del 2001;

d) si procede al prepensionamento obbligatorio per consentire un cambio generazionale all'interno dei pubblici uffici;

e) in seguito ad ogni licenziamento la pubblica amministrazione rilascia il TFR. È vietata la rateizzazione del trattamento di fine rapporto;

f) la pubblica amministrazione indica, in seguito ad un licenziamento, in un documento scritto e autenticato, tutte le funzioni svolte dal lavoratore in questione, in modo da poter favorire una conoscenza completa delle sue capacità e, di conseguenza, una più facile riassunzione.

Art. 87: Digitalizzazione dell'attività amministrativa

1. Al fine di garantire la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale di cui al d. lgs. 82 del 2005, la pubblica amministrazione si organizza per assicurare la presenza in tutti i suoi uffici di appropriati strumenti informatici e telematici. Ogni documento è quindi richiesto alla Pubblica amministrazione ed al qualunque funzionario della stessa in via telematica. La risposta deve pervenire sempre in via telematica da parte del funzionario richiesto entro 5 giorni: ove il funzionario richiesto non sia competente è tenuto ad indicare nella risposta l'Ufficio competente ed il nome e l'indirizzo di posta elettronica del funzionario responsabile.

2. Ai funzionari pubblici è richiesta, ai fini dell'assunzione, la conoscenza dell'informatica di base. La struttura amministrativa provvede periodicamente all'organizzazione di corsi formativi e di aggiornamento obbligatori relativi all'uso degli strumenti di cui al comma 2.

Art. 88: Efficacia

1. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche nel caso di contatti incorso ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Limitatamente alla sola fattispecie del recesso dal rapporto di lavoro, le norme di cui alla presente legge non si applicano ai rapporti esistenti.

CAPO III

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Art. 89: Rapporti interni

1. E' abrogata la locuzione "previo accordo tra le amministrazioni coinvolte" di cui al comma 5 bis dell'art. 14 in tema di conferenza di servizi della l. 241 del 1990.

2. Si sostituisce la parola "può" con la parola "deve" al comma 1 dell'art. 14 ter relativo ai lavori della conferenza di servizi della legge di cui al comma 1.

3. E' abrogata la parola "anche" in riferimento al primo periodo del comma 2 dell'art. 14 ter della suddetta legge.

4. Le modifiche di cui al presente articolo comportano l'obbligatorietà dello svolgimento telematico della conferenza di servizi. Sono ammesse deroghe nei casi di maggiore convenienza o di eccezionale complessità indicati preventivamente sulla base di rigidi criteri di valutazione e ferma la necessità di fornire un'adeguata motivazione da parte dell'amministrazione procedente.

Art. 90: Rapporti esterni

1. Con l'obiettivo di garantire una generale e concreta partecipazione dei privati all'attività amministrativa, ma specialmente la speditezza e l'efficacia dell'azione amministrativa rispetto al cittadino utente il decreto legislativo di cui all'art. 98 disciplina i seguenti interventi:

a) l'introduzione all'art. 22 della l. 241 del 1990 in materia di accesso del comma 1 bis recante la seguente disposizione: "la procedura relativa all'accesso ai documenti amministrativi si svolge per via telematica, mediante l'introduzione di archivi on-line a cui possono accedere direttamente anche i privati";

b) la creazione di banche dati accessibili, aggiornate e integrate tra loro, al fine di consentire ai cittadini di ricevere per via telematica documenti e certificati;

c) l'istituzione di un "testo unico di identità" che riunisca la carta d'identità e la tessera sanitaria e che consenta per i cittadini l'accesso a tutti i servizi e l'identificazione;

d) la promozione del commercio elettronico, anche per ridurre le possibilità di corruzione;

e) l'accesso all'amministrazione pubblica secondo i principi di cui all'art. 81 che precede con che non vi sia in nessuna occasione un ufficio pubblico che non risponde in via telematica o risponde senza indicare l'indirizzo di posta elettronica dell'ufficio competente.

Art. 91: Documento informatico

1. Ogni amministrazione deve dotarsi di strumenti informatici, quali la firma digitale e la posta elettronica certificata, idonei ad assicurare l'immodificabilità, la paternità e la databilità del documento informatico.

2. In forza dell'equiparazione al documento cartaceo di cui all'art. 15 co. 2 della l. 59 del 1997, il documento informatico lo sostituisce a tutti gli effetti. Sono fatti salvi casi di eccezionale necessità.

TITOLO III

NORME SULLA RAZIONALIZZAZIONE DEI COSTI DELLE REGIONI, SULL'ABOLIZIONE DELLE PROVINCE, SULL'ACCORPAMENTO DEI COMUNI E RELATIVO TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

Art. 92: Finalità della presente legge

1. Il presente Capo, in un momento di grave crisi nella vita sociale ed economica del Paese determinata da una insufficiente osservanza dei principi generali di buona amministrazione, terzietà, imparzialità ed indipendenza rispetto all'azione politica, si propone di favorire la revisione e professionalizzazione dell'amministrazione pubblica locale.

CAPO I

REGIONI

SEZIONE I

RAZIONALIZZAZIONE DEI COSTI

Art. 93. *Consiglieri regionali*

1. Il numero dei Consiglieri regionali, in modo che non superi 25 unità, è determinato con legge regionale, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inosservanza provvede il Governo con decreto legislativo adottato su proposta del Ministro delle funzione pubblica nei successivi trenta giorni.

2. La presente disposizione e quelle che seguono del presente Titolo III si applicano anche alle Regioni a statuto speciale trattandosi di attuare una complessiva azione a favore delle efficienza e della concorrenza, una forma di solidarietà sociale a carattere trasversale in un periodo di grave crisi che investe il Paese causata da comportamenti non commendevoli posti in essere ad ogni livello, un uniforme assetto del territorio e l'immagine dello Stato sul piano internazionale

Art. 94. *Organizzazione regionale*

1. Ogni regione determina con la medesima legge di cui all'art. 108 la propria organizzazione entro i limiti che saranno predeterminati con decreto legislativo su proposta del Ministro della Funzione pubblica sulla base dei seguenti criteri:

- a) snellezza ed efficienza;
- b) professionalità specifica;
- c) esperienze maturate in altri contesti simili.

2. Il medesimo decreto legislativo determina altresì i limiti stipendiali del personale addetto all'amministrazione pubblica regionale e comunale avendo riguardo a situazioni similari in altri Paesi.

Art. 95. *Indennità*

1. Le indennità massime per la rappresentanza politica negli organi dell'ente sono determinate entro criteri stabiliti da decreto legislativo di cui all'articolo che precede, che in ogni caso consta di un gettone di presenza ragionevole a fronte delle sedute e delle riunioni alle quali il singolo consigliere ha effettivamente partecipato.

Art. 96. *Contributi e indennità di trasporto*

1. I contributi ai gruppi consiliari sono eliminati nonché gli ulteriori ed eventuali privilegi ed indennità non contemplati dalla presente legge. È concessa una deroga per le indennità di trasporto legate allo svolgimento delle funzioni delle attività amministrative.

SEZIONE II

TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

Art. 97. *Trasferimento di funzioni*

1. Le funzioni attualmente attribuite alle Province, sono trasferite alle Regioni, alle Città Metropolitane od ai Comuni con decreto legislativo che il Governo adotta entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro del Funzione pubblica sulla base dei seguenti criteri:

- a) mobilità, viabilità e trasporti a livello locale, con esclusione delle grandi reti e della politica nazionale dei trasporti, che resta in capo allo Stato o alla Regione;
- b) gestione del territorio e tutela ambientale a livello locale, Regione;
- c) sviluppo economico e servizi per il mercato del lavoro, Regione, Citta Metropolitana;
- a) promozione del turismo e dello sport. In particolare per questa voce di spesa è previsto un taglio del 50%;
- d) marketing territoriale e promozione degli investimenti Regione e Citta Metropolitana.

CAPO II

PROVINCE

SEZIONE I

ABOLIZIONE DELLE PROVINCE

Art. 98. Abolizione delle Province, trasferimento di funzioni e ricollocazione del personale

1. Ferma restando l'abolizione delle Province da attuare con legge costituzionale, le loro funzioni sono rideterminate, ed il loro personale è trasferito, a decorrere dalla medesima data, secondo il piano di riordino contenuto nel decreto di cui all'articolo che precede.

2. In particolare i dipendenti delle Province sono assorbiti dalle Regioni, dalle Città Metropolitane o dai Comuni a seconda delle loro specifiche incombenze e reimpiegati in base ai seguenti criteri:

- a) età;
- b) titolo di studio (curriculum ecc.);
- c) vicinanza al posto di lavoro;
- d) mobilità volontaria di spostamento e ricollocazione;
- e) famiglia a carico (unico lavoratore nel nucleo familiare).

3. Inoltre lo stesso decreto favorisce, per un periodo di 10 anni:

- a) il pensionamento dei dipendenti;
- b) il blocco temporaneo delle assunzioni;
- c) il divieto di stipulazione e conferma di contratti a tempo determinato e a progetto;
- d) il turnover dei dipendenti anche incentivando i contratti di solidarietà.

CAPO III

I COMUNI

SEZIONE I

ACCORPAMENTO DEI COMUNI

Art. 99. Criteri e modalità di accorpamento dei Comuni

1. Fermo l'obbligo delle Regioni, di cui all'art. 14, co. 30, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, di definire la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento in forma obbligatoriamente associata da parte dei Comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni fondamentali di cui all'art. 21, co. 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42. La dimensione minima ottimale è definita in 100 kmq per i Comuni pianeggianti e collinari e in 50 kmq per i Comuni montani. Ove le Regioni non abbiano ancora provveduto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo, a norma dell'art. 120, co. 2, della Cost., provvede con propri decreti in via sostitutiva. Il limite demografico minimo che il nuovo Comune, il quale è tenuto ad esercitare le funzioni fondamentali, deve raggiungere e non può essere inferiore a diecimila abitanti per i Comuni situati in pianura o in collina e cinquemila abitanti per i Comuni montani o nelle isole minori.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, delle riforme per il federalismo, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) revisione delle circoscrizioni comunali in modo che il territorio di ciascun Comune abbia una estensione e comprenda una popolazione tale da consentire l'ottimale esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta, riducendo il numero complessivo dei Comuni;
- b) impossibilità di accorpare nuovi Comuni al di fuori dei requisiti sopraindicati;
- c) conseguente revisione degli ambiti territoriali degli uffici decentrati dello Stato.

3. I decreti legislativi di cui al comma 2, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza unificata, sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari che entro sessanta giorni si esprimono anche in ordine alla sussistenza delle condizioni e dei requisiti della proposta di revisione delle circoscrizioni comunali.

4. Le Regioni con proprie leggi provvedono entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge alla fusione dei piccoli Comuni in modo da razionalizzare e armonizzare l'assetto territoriale conseguente alla definizione delle funzioni fondamentali, di cui all'art. 21 della l. 5 maggio 2009, n. 42. Nel caso in le Regioni non provvedano nel termine indicato, il Governo, a norma dell'art. 120, co. 2, della Cost., provvede con propri decreti in via sostitutiva.

5. All'art. 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "2. Lo statuto della nuova entità comunale sono approvati dai consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dal nuovo Comune e le corrispondenti risorse, nonché la sede presso uno dei Comuni associati. 3. Lo statuto prevede il presidente del Comune di nuova formazione, scelto secondo un sistema di rotazione periodica tra i sindaci dei Comuni associati, e prevede che la giunta sia composta esclusivamente dai sindaci dei Comuni associati e che il consiglio sia composto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei Comuni associati tra i propri componenti, non superiore alla metà di quello previsto per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze";

b) al comma 5, il secondo periodo è soppresso.

SEZIONE II

TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

Art. 100: Funzioni trasferite ai Comuni

1. Le seguenti funzioni, attualmente attribuite alle Province, sono trasferite ai Comuni:

- a) edilizia scolastica, funzionamento delle scuole e formazione professionale;
- b) promozione della cultura;
- c) servizi sociali.

SEZIONE III

REIMPIEGO RISORSE UMANE

Art. 101: Reimpiego dipendenti comunali

1. Per il reimpiego dei dipendenti comunali il Governo provvede con il decreto di cui all'art. 81.

SEZIONE IV

RETRIBUZIONI

Art. 102: Stipendi, indennità e premi per i dipendenti comunali

1. Con il decreto di cui all'art. 81 si stabiliscono altresì gli stipendi e l'organizzazione dei dipendenti comunali sulla base dei seguenti principi e di quelli di cui allo stesso art. 81:

- a) orientativamente gli stipendi sono quantificati tra un minimo di 1.200 € e un massimo di 3.000 € al mese;
- b) è previsto un premio di produttività pari al 20% della retribuzione mensile a chi farà conseguire all'ente investimenti produttivi per la crescita e maggiore efficienza dell'azione amministrativa, utili da reimpiegare nelle politiche territoriali. Organo competente per la verifica del raggiungimento dei predetti obiettivi è la Corte dei conti regionale;
- c) privilegi ed indennità non contemplati dalla presente legge sono aboliti;

d) in ogni caso ciascuna Regione o Comune non può disporre di personale diretto o indiretto, impiegato presso imprese in house o comunque adibito a funzioni di istituto superiore alla percentuale dello 0,5% degli abitanti dell'ente.

2. Lo stesso decreto legislativo disciplina altresì i trasferimenti pubblici alle Regioni ed agli enti locali in considerazione della loro comprovata capacità di richiamare investimenti produttivi per la crescita, e quindi occupazione e benessere, di rendere efficiente i servizi alle famiglie ed alle imprese, di ridurre e qualificare il personale, e di contenere il carico fiscale e tariffario che grava sulle famiglie e sulle imprese.

CAPO IV

NORME FINALI

SEZIONE VI

NORMA DI COORDINAMENTO

Art. 103. *Norma di coordinamento*

1. Trattandosi di un intervento complessivo volto a consentire al Paese nel suo complesso di superare una grave crisi di crescita e di produttiva, di imprimere una accelerazione sotto il profilo della concorrenza e della efficienza, anche modificandosi istituti e istituzioni perché siano effettivamente compatibili con il diritto dell'Unione Europea, il superamento di prassi e abitudini che frenano il Paese, le disposizioni degli articoli precedenti costituiscono principi fondamentali della legislazione statale.

LIBRO V

PATTO DI STABILITA' E FISCAL COMPACT

TITOLO I

INTERVENTO SUL PATTO DI STABILITÀ COME DISCIPLINATO NEL TRATTO SUL FISCAL COMPACT

Art. 104: *Modificazione del Trattato sul Fiscal Compact*

1. Considerando che il Trattato sul Fiscal Compact prevede disposizioni necessarie al mantenimento di finanze pubbliche solide e sostenibili da parte dei governi al fine di evitare che il deficit di un singolo Stato mini la integrità dell'Unione, ma anche, di converso, che è urgente promuovere la crescita economica, interrompendo la fase di declino che investe molti Paesi, nel caso di progetti che impongano risorse pubbliche di sicura attendibilità ed in presenza di riforme strutturali dell'economia il Governo, dopo aver denunciato il Trattato sul Fiscal Compact, avvia una trattativa con le altre parti contraenti ispirandosi ai seguenti principi:

a) I Paesi con elevato deficit si impegnano ad alcune riforme strutturali per assicurare la competitività efficiente durevole riducendo significativamente la spesa pubblica e l'imposizione fiscale, da una parte e migliorando le condizioni e il buon funzionamento del mercato. Qualunque modifica al Fiscal compact è subordinata alla circostanza che le Parti contraenti interessate adottino entro 60 giorni riforme strutturali condivise;

b) una volta entrate in vigore le riforme strutturali di cui al n. 1, ai fini del calcolo della percentuale del 3% non sono computati gli investimenti infrastrutturali ed in reti, posti in essere con risorse pubbliche il cui ritorno appaia certo sia alla luce dei traffici sia alla luce dei tempi di realizzazione. A tal fine i Governi interessati presentano alla Commissione Europea una ipotesi finanziaria corredata da ogni documento utile che sarà valutata insindacabilmente da un advisor nominato dalla Commissione Europea d'intesa con il singolo Paese.

2. Il Governo, nel rispetto del principio di leale collaborazione, informa la Commissione e gli altri Paesi membri degli obiettivi della presente legge.

Art. 105: *Modifica della legge di esecuzione del Fiscal Compact*

1. Considerata la necessità di una soluzione che permetta una crescita economica che superi i restrittivi vincoli economico-finanziari imposti al nostro Paese (rapporto debito/PIL inferiore al 3%) la legge 23 dicembre 2012 n. 114, nella parte in cui ordina la piena ed intera esecuzione del Trattato denominato Fiscal Compact, si deve interpretare nel senso che il medesimo regime si intenda modificato ai fini della sua applicazione in Italia nel senso che sono esclusi dal calcolo del deficit rilevante gli investimenti produttivi a fronte:

a) di progetti certi e cioè che producano un surplus positivo e

b) di alcune riforme per la crescita e la competitività (quali risultanti dalla presente legge).

2. Non si computano, quindi, ai fini del calcolo del rapporto deficit PIL previsto dal Fiscal Compact gli investimenti posti in essere in reti infrastrutturali, energetiche o di telecomunicazione:

- a) ai quali concorrono anche capitali privati di rischio per una quota superiore al 40%;
- b) ovvero allorché producano un risultato positivo secondo il principio dell'investitore in economia di mercato.

La valutazione delle operazioni di cui alla lett. b) è posta in essere da un advisor internazionale designato d'intesa dal Governo Italiano e dalla Commissione Europea.

La previsione di cui all'art. 3 si applica inoltre allorché:

a) tutte le misure e riforme di cui alla presente siano attuate con l'adozione delle norme di applicazione senza che sia intervenuta alcuna sostanziale modificazione, e

b) la documentazione finanziaria nazionale evidenzia una riduzione della spesa pubblica nazionale per spese correnti non inferiore al 20% nel 2015 e l'imposizione diretta, oltre alla soppressione dell'Irap, non superi le percentuali del 30%, 25% e 10% in considerazione di tre scaglioni su base progressiva da determinare con apposito decreto legislativo di riordino.

TITOLO II

MISURE PER ASSICURARE IL PAGAMENTO DELLE IMPRESE SECONDO LA DIRETTIVA 2011/7

Art. 106: *Inadempimento della pubblica amministrazione*

1. I crediti delle imprese nei confronti di enti pubblici possono essere compensati con i debiti fiscali delle medesime imprese. Inoltre sia i debiti fiscali sia i crediti verso le pubbliche amministrazioni possono costituire oggetti di atti di cessione.

2. Considerata la necessità e l'urgenza, ai fini della credibilità dello stato di diritto, per evitare gravi squilibri del tessuto imprenditoriale piccolo e medio, allo scopo di dare luogo ad un mercato funzionante dove le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi previsti da norme di diritto dell'Unione Europea ed interna, nel rispetto specifico della direttiva 2011/07 attuata con del d. lgs. 192/2012, a fronte dell'inadempimento da parte delle pubbliche amministrazioni, oltre all'interesse di mora pari all'8% sul valore del credito non pagato ed al maggior danno subito dal creditore, si prevedono le seguenti sanzioni amministrative:

a) un importo pari al 10 % su base annua del debito non pagato in caso di inadempimento superiore al termine massimo previsto dalla direttiva e di un ulteriore importo pari al 20% sulla somma non pagata oltre il termine ultimo di cui alla direttiva;

b) il Commissariamento dell'ente inadempiente in caso si reiterate violazione degli obblighi di chi alla direttiva e comunque nel caso di mancato pagamento delle sanzioni di cui al punto precedente;

c) Nei casi di prolungato inadempimento, è comminata una sanzione pecuniaria a carico del dirigente responsabile della ragioneria delle singole pubbliche amministrazioni di importo variabile tra ___ a ___ € a seconda dell'entità dell'inadempimento e del ritardo.

3. Il fondo risultante dal cumulo delle sanzioni di cui alle lett. a) e c) verrà impiegato per l'erogazione di contributi a titolo di incentivo a favore degli enti pubblici virtuosi.

4. Nessuna disposizione di diritto interno può essere invocata per eludere o ritardare la piena ed effettiva applicazione della direttiva 2011/7.